



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 30 Del 28-02-2025

Oggetto: Determinazione del contributo amministrativo per le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" e per il rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **12:00**, presso questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CINA' Milko	SINDACO	P
CUTRO' Salvatore	VICE SINDACO	P
BRUNO Daniela	ASSESSORE	P
STORNAIUOLO Marco	ASSESSORE	A
Cannella Salvatore	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0.

Presiede il SINDACO, Milko CINA'.

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il SINDACO, constatata, con l'ausilio del SEGRETARIO GENERALE, la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 17-02-2025

DIPARTIMENTO 2 - SERVIZIO V DEMOGRAFICI (ANAGRAFE E STATO CIVILE)

OGGETTO: Determinazione del contributo amministrativo per le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" e per il rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo.

Premesso che:

- la cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948;
- l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima del 16 agosto 1992, invece, secondo Legge del 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912). Secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli);
- tale naturalizzazione determina l'interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l'impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della legge 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12;
- in applicazione del principio del ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- la fattispecie interessa soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc.;
- **possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna")**, quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991 con la quale definisce il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza;

Preso atto che:

- la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest'ultimo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007;
- la cittadinanza iure sanguinis comporta un procedimento molto articolato e complesso previa

- iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) e dimostrazione che si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale;
- gli interessati devono produrre due distinte separate domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, le stesse dovranno, poi, essere istruite dall'Ufficio Anagrafe e solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione anagrafica dopo i 45 giorni previsti dall'art. 18 bis del DPR N. 223/1989, necessari per effettuare i dovuti accertamenti;
 - **la complessità del procedimento prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;**

Rilevato che la legge di bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207 prevede nei commi 636-639 dell'articolo 1 delle disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per certificati o estratti di stato civile da parte dei Comuni, nonché dagli Uffici consolari;

In particolare:

- il comma 636 "consente ai Comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne";
- il comma 637 prevede che i comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente;
- il successivo comma 638 dispone che "le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune";
- il comma 639 viene incrementato, da 300 euro a 600 euro, il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli uffici diplomatici e consolari;

Ritenuto di determinare in considerazione della complessità del procedimento i seguenti contributi:

- euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana;
- euro 300 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente;

da versare in sede di presentazione dell'istanza, tramite uno dei seguenti metodi di pagamento:

- BONIFICO BANCARIO da effettuarsi all'IBAN **IT78T0760103200001048409740** intestato al Comune di Bivona presso la tesoreria comunale POSTE ITALIANE SpA;
- PAGO PA;
- i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune";

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 31/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento unico di programmazione – DUPS per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 14.11.2024, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione di G.C. n. 170 del 19/11/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2025;

Dato atto che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 2° Dipartimento ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del 3° Dipartimento ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii;
- l'OREELL vigente nella Regione Siciliana;
- il TUEELL – Parte II – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, applicabile nella Regione Siciliana in virtù della riserva di legge statale e del rinvio operato dall'art. 55 della L. n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90;
- la L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/04/2002 e s.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21/04/2018 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 29 luglio 2022, come modificata e integrata con D.S. n. 4 del 3 aprile 2023, con la quale sono state conferite le funzioni dirigenziali;

Preso atto che il responsabile di P.O. e il responsabile del servizio dichiarano di non versare in situazione anche potenziale di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento e integrativo dei dipendenti del Comune di Bivona, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 12/05/2022;

Ritenuta la competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. e dell'art.15 della L.R. n. 44/1991 e s..mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di determinare in esecuzione della legge 207/2024 artt. 1 commi 636-639 ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana in considerazione della complessità del procedimento i seguenti contributi amministrativi:

- euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana;
- euro 300 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente;

da versare in sede di presentazione dell'istanza, tramite uno dei seguenti metodi di pagamento:

- BONIFICO BANCARIO da effettuarsi all'IBAN **IT78T0760103200001048409740** intestato al Comune di Bivona presso la tesoreria comunale POSTE ITALIANE SpA;
- PAGO PA;

3. Di dare atto che i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande saranno considerate improcedibili in caso di mancato o inesatto

pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune.

4. Di dare mandato alla Responsabile del Servizio V Demografici (Anagrafe e Stato Civile) di procedere con tutti gli atti organizzativi necessari per l'applicazione di quanto deciso, compreso la corretta informazione al cittadino;

5. Di stabilire che rimangono inalterati i diritti di segreteria applicati dal Comune e non disciplinati dalla presente deliberazione;

6. Di dare atto che la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta è soggetta a pubblicazione all'albo on line per 15 gg. consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune in sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "provvedimenti organi di indirizzo politico", tramite inserimento semestrale nell'elenco di cui all'art. 23, comma 1, D.lgs. N. 33/2013;

7. Di dichiarare con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

Bivona, 17 febbraio 2025

Il Responsabile del Servizio V Demografici (Anagrafe e Stato Civile)
Istr. Paola Mancuso

Il Proponente
Dr. Milko Cinà

IL PROPONENTE

PARERI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica Dip 2** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Data: 17-02-2025

Il Responsabile del Dipartimento
f.to Dott.ssa **La Mela Veca Carmela**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Data: 17-02-2025

Il Responsabile del Dipartimento Finanziario
f.to Dott. **Comparetto Salvatore**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile

Alle ore 0:00 il SINDACO chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **CUTRO' Salvatore**

f.to **CINA' Milko**

f.to **Dott.ssa Pecoraro Maria
Cristina**

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 28-02-2025 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 01-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Pecoraro Maria Cristina**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Lì, 28-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Pecoraro Maria Cristina**